

Comune di R A P I N O  
Prov. di Chieti

Oggetto : PROGETTO DI **APERTURA CAVA** DI MATERIALE GHIAIOSO  
in località "Mortale" .

Ditta : **INERTI LAVORI S.r.l.** - Via Attanasio, 3 - 66016 GUARDIAGRELE (CH)

**STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

**Procedimento per la Verifica di Assoggettabilita' a V.A.**

(ai sensi del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. parte II, allegato IV: p.to 8, Lett. i)


**INTEGRAZIONE AL GIUDIZIO N.2710 DEL 27/09/2016**

Casacanditella, li 28/02/2017

**IL PROGETTISTA**

Tecnico competente in materia di acustica ambientale della  
Regione Abruzzo abilitato con Decreto Dirigenziale n.  
DPC025/63 del 12/04/2016

Dott. Ing. Rocco IEZZI



## **1. Premessa.**

La presente relazione è ad integrazione della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta "INERTI LAVORI" S.R.L. per l'apertura e coltivazione di una cava a cielo aperto per l'estrazione di materiali inerti ubicata nel Comune di Rapino (CH), in località "Mortale", secondo le prescrizioni espresse dal comitato CCR-VIA in data 27/9/2016, Giudizio n. 2710.

Essa ha lo scopo di valutare, in via preliminare, l'impatto acustico generato dalle attività di cava.

La valutazione è stata effettuata utilizzando un modello di calcolo previsionale, il quale ha permesso di stimare la distanza a cui il rumore prodotto in cava si attenua fino a raggiungere il valore di 45 dB(A).

## **2. Anagrafica Ditta.**

Denominazione sociale: "INERTI LAVORI" S.R.L.

Legale rappresentante: URSULA FASSINA nata Huttwil (Svizzera) il 01.11.1972.

C.F.- FSSRSL72S41Z133X

Sede legale: Via Attanasio, 3 - Guardiafrede (CH)

P.IVA: 02550150698

Tel.: 3387543550PEC: inertilavori@pec.it

## **3. Normativa di riferimento.**

- Legge n. 447 del 26/10/95
- D.P.C.M. 14/11/97
- D.M. 16/03/98
- D.P.R. n. 142 del 30/03/2004
- L.R. n.23 del 17/07/07

## **4. Descrizione dello stato iniziale dell'ambiente.**

L'estensione dell'ambito territoriale da prendere in considerazione nell'analisi ambientale, in relazione alla natura ed alla prevista potenzialità produttiva della cava, risulta ben delimitata.

Infatti, il limite di detto ambito territoriale risulta distante alcune centinaia di metri dal sito della cava in oggetto; in ogni caso questa è lontana sia dai nuclei abitativi ("Madonna della Libera" del Comune di Rapino a circa 600 m. e "Crocifisso" del Comune di Pretoro a circa 1200 m.) che dalle aree destinate ad insediamenti produttivi del Comune di Pretoro a circa 2000 m. e del Comune di Rapino a circa

1000 m..

Al riguardo, si ritiene doveroso precisare che il nucleo abitativo “Madonna della Libera” e l’area per insediamenti produttivi, entrambi del Comune di Rapino, risultano salvaguardate dalla costituenda cava, oltre che dalla consistente distanza metrica, anche e soprattutto da un elemento naturale costituito dal fossato naturale denominato “Fosso Sterparo”, largo mediamente una trentina di metri e delimitato ad entrambi i lati da consistenti fasce di vegetazione.

Unico manufatto rilevabile, più prossimo all’area di cava, distante circa 250 m., è costituito da un vecchio fabbricato rurale all’occorrenza uso ricovero agricolo, sito a margine della detta strada comunale “Mortale”.

Inoltre, la costituente cava è anche distante oltre 1 Km dal limite di perimetrazione del Parco Nazionale della Maiella sito a Sud-Ovest verso il massiccio della “Maiella”.

Secondo il sistema di riferimento WGS84, il centro dell’area di cava ha le seguenti coordinate di georeferenziazione: Lat : 42.215605 m N, Long : 14.168305 m E

Per quanto riguarda la mappatura catastale, il sito in oggetto è individuabile catastalmente al Foglio n°3 Particelle : 141, 231 e 232 , al al Foglio n°6 Particelle : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (parziale) del Comune di Rapino (CH).

## **5. Descrizione dei metodi di rispetto di impatto acustico**

Sia nella fase di coltivazione della cava che in quella di ripristino ambientale si farà uso di mezzi d’opera specifici per i lavori in oggetto, nuovi o puntualmente revisionati, la cui manutenzione sarà effettuata giornalmente al fine di evitare possibili perdite di oli ed idrocarburi in genere.

Data la tipologia dell’attività in esame e i tempi di lavorazione, esclusivamente diurni e intermittenti, presso la cava non sono stati attualmente programmati interventi volti alla riduzione del rumore generato dall’attività in quanto ritenuti non necessari.

Da aggiungere che il piano di coltivazione della cava, nella sua successione delle lavorazioni in più lotti, prevede un abbassamento delle quote del piano del terreno. In tal modo saranno generate delle scarpate a gradoni che potranno raggiungere anche altezze fino a 20 m. Inoltre, la presenza anche di cumuli di terreno di scoperchiatura andrà a costituire ulteriore barriera acustica.

I valori di rumorosità delle macchine operatrici o mezzi d’opera impiegati sono conformi al D.Lgs 4/09/2002, n. 262: “Attuazione della direttiva 2000/14/CE

concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”.

Si evidenzia che nelle vicinanze della costituenda cava, come innanzi già esposto, non si riscontrano recettori sensibili.

Inoltre, il Comune di Rapino non dispone di piano di Classificazione Acustica del Territori Comunale come da normativa nazionale e regionale.

Per valutare l'effetto del rumore prodotto dalle attività di cava, si propone la determinazione mediante calcolo, della distanza a cui il rumore prodotto in cava si attenua fino a raggiungere il valore di 45 dB(A).

Il predetto valore ha natura estremamente restrittiva perché è quello previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, per la zona “ *CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*”.

La Tabella 2 del D.P.C.M. 14/11/1997 fissa i valori di riferimento sotto riportati:

| D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella 2   |     |                        |                          |
|---|-----|------------------------|--------------------------|
| Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento Limiti massimi [Leq dB (A)]   |     |                        |                          |
| Classe di destinazione del territorio   |     | Tempi di riferimento   |                          |
|   |     | Diurno<br>(6.00-22.00) | Notturmo<br>(22.00-6.00) |
| CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”. | Leq | 45 dB(A)               | 35 dB(A)                 |
| CLASSE II - aree prevalentemente residenziali   | Leq | 50 dB(A)               | 40 dB(A)                 |
| CLASSE III - aree tipo misto  | Leq | 55 dB(A)               | 45 dB(A)                 |
| CLASSE IV - aree intensa attività umana   | Leq | 60 dB(A)               | 50 dB(A)                 |
| CLASSE V - aree prevalentemente n.di  | Leq | 65 dB(A)               | 55 dB(A)                 |
| CLASSE V - aree prevalentemente n.di  | Leq | 65 dB(A)               | 65 dB(A)                 |

## CALCOLO DELLA DISTANZA DI ATTENUAZIONE AL LIVELLO SONORO 45dB(A)

Ipotesi di calcolo:

- Rumore mediamente prodotto: 80 dB(A)
- Sorgente del rumore di tipo puntiforme, vista la dimensione dell'areale
- Temperatura e pressione atmosferica ininfluyente ai fini dell'attenuazione.

Utilizzando la nota formula della propagazione lineare del rumore prodotto da una sorgente puntiforme, considerando una pressione sonora di 80 dB(A) ( $dB_1$ ) a 3 m ( $D_1$ ) dalla sorgente:

$$dB_2 = dB_1 - 20 \log D_2/D_1$$

avremo che si otterrà il livello di pressione sonora nel periodo diurno di 45 dB(A) ( $dB_2$ ) alla distanza  $D_2$ :

$$45 \text{ dB(A)} = 80 \text{ dB(A)} - 20 \log D_2/3 \text{ m}$$

da cui ricavando  $D_2$ :

$$D_2 = 168 \text{ m}$$

Alla distanza di 168 m il rumore si attenua fino a diventare sopportabile dagli insediamenti sensibili previsti dal DPCM 14/11/1997, nella Classe I.

L'area di cava è lontana da centri abitati e da case isolate molto più di 168 m; pertanto, il livello di pressione sonora anche per il suddetto manufatto (ricovero agricolo occasionale) distante circa 250 m risulta di fatto molto inferiore ai limiti delle attuali normative.

**Quindi, risulta inesistente l'impatto del rumore prodotto dai mezzi d'opera sui recettori sensibili.**

Casacanditella, lì 28/02/2017

### IL PROGETTISTA

Tecnico competente in materia di acustica ambientale della  
Regione Abruzzo abilitato con Decreto Dirigenziale n.  
DPC025/63 del 12/04/2016

Dott. Ing. Rocco IEZZI

